

INDENITÀ DI MENSA

La Legge di Stabilità 2015 prevede un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket elettronici ai lavoratori dipendenti. Tale limite passa da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera, ma la norma avrà efficacia a regime soltanto a partire dal prossimo 1 luglio. Il superamento del limite di esenzione comporta l'assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita. Come in concreto cambia il trattamento dei buoni pasto? Quali i vantaggi per lavoratori e datore di lavoro? Alcuni esempi di calcolo chiariscono le novità.

La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati in favore di lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket c.d. elettronici: vale a dire quei documenti emessi in forma elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. In sostanza, i buoni pasto permettono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.

Tale previsione, seppure inserita nella Legge di Stabilità 2015, sarà efficace dal prossimo 1 luglio.

Modalità di erogazione dell'indennità di pasto

Sono essenzialmente quattro le modalità previste dalla normativa in vigore per la gestione di queste indennità in favore dei lavoratori dipendenti:

- la concessione di buoni pasto: esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29. L'importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai servizi prestati dal datore di lavoro
- le indennità di mensa, imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale
- le indennità sostitutive corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione, esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno
- l'erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali: in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d'appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.

Tabella 1. Tavola sinottica buoni pasto esenti ex Legge di Stabilità 2015

MISURA	INNALZAMENTO ELETTRONICI	LIMITE	ESENZIONE	BUONI PASTO
RIFERIMENTO NORMATIVO	Art. 1 commi 16-17			
BENEFICIARI	Lavoratori dipendenti ed assimilati			
IMPORTO	Esenzione fiscale per importi max €7,00 cadauno			
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE	Dal 1 luglio 2015 in poi			
DECORRENZA	Dal 1 luglio 2015			
EFFETTI SU LUL	Nessuno			

I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. Essi inoltre sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

· Tabella 2. Tavola comparativa esenzione buoni pasto ex Legge di Stabilità 2015

DECORRENZA	FINO AL 30/06/14	DAL 1/07/2014
LIMITE ESENTE per singolo ticket elettronico	5,29	7
LIMITE ESENTE per singolo buono cartaceo	5,29	5,29

· Tabella 3. Tavola comparativa trattamenti

TIPOLOGIA	LIMITE MASSIMO	IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
INDENNITA' DI MENSA	Nessuno	Si	Si
BUONI PASTO CARTACEI	< o = 5,29 > 5,29	No Si per la differenza	No Si per la differenza
TICKET ELETTRONICI	< o = 7 > 7	No Si per la differenza	No Si per la differenza

Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto – LAVORATORE

L'articolo 51 del T.U.I.R. 2° comma dispone infatti che: *“Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5.29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”*.

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all'importo giornaliero stabilito dalla legge: soltanto l'eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.